

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI a.s. 2024/2025
concordati e approvati in sede di Collegio Docenti in data 16/10/2024

Premesso che:

1. La valutazione periodale, inter-periodale e finale è espressa con voto unico;
2. Il congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione delle studentesse e degli studenti deve essere tale da consentire alla/al docente la verifica del raggiungimento da parte delle/degli alunne/i degli obiettivi propri della disciplina;
3. In ciascuna disciplina le verifiche possono essere scritte/scritto-grafiche/pratiche o orali. La scelta di privilegiare l'uso delle une o delle altre sarà effettuata dalle/dai docenti nell'ambito della propria programmazione individuale purché siano presenti le due tipologie (scritto/orale) con almeno una verifica.

Si stabilisce il seguente numero di valutazioni per il Trimestre e il Pentamestre.

Numero di valutazioni per il Trimestre:

4. Minimo **due voti** per le materie **fino a tre ore settimanali**. Nel caso di due voti di segno opposto (uno positivo e l'altro negativo) ne occorrerà un terzo (sia esso positivo o negativo). Nel caso di alunne/i assenti per motivi di salute documentati, se il Consiglio lo ritiene opportuno, potrà essere effettuata la valutazione anche con solo due voti di segno opposto;
5. Minimo **tre voti** per le materie **con più di tre ore settimanali**;
6. Per le discipline che prevedono necessariamente anche prove scritte, la/il docente sarà tenuto a somministrare **almeno tre prove di verifica indipendentemente dal numero di ore settimanali**.

Numero di valutazioni per il Pentamestre:

7. Minimo **tre voti** per le materie **fino a tre ore settimanali**;
8. Minimo **quattro voti** per le materie **con più di tre ore settimanali**;
9. Per le discipline che prevedono necessariamente anche prove scritte, la/il docente sarà tenuto a somministrare **almeno quattro prove di verifica indipendentemente dal numero di ore settimanali**.

Inoltre, si specifica che:

10. L'impreparato nelle verifiche orali viene valutato con il voto più basso previsto dalla griglia di riferimento (3/10). Viene lasciata all'autonomia della/del docente l'attribuzione del "peso" in termini percentuali in base all'importanza degli argomenti trattati e alla qualità del recupero (max. al 100% - min. al 25%);
11. La verifica scritta consegnata in bianco viene valutata con il voto più basso previsto dalla griglia di riferimento. È opportuno che la/il docente faccia apporre alla studentessa o allo studente la firma sotto l'elaborato non svolto e faccia dichiarare, per iscritto, perché l'alunna/o consegna il foglio in bianco;
12. Il valore del "+" dopo il voto corrisponde, in termini numerici, ad un +0,25, il valore del "-" corrisponde, in termini numerici, ad un -0,25 mentre il ½ voto corrisponde ad un +0,5;

13. Per quanto concerne la registrazione dei risultati scaturenti dalle varie prove di verifica effettuate nei due periodi didattici si concorda quanto segue:
 - a. i risultati delle prove orali dovranno essere registrati contestualmente al termine dell'interrogazione o al massimo nell'arco delle 24 ore successive;
 - b. i risultati dei compiti scritti dovranno essere registrati al massimo entro 15 gg dallo svolgimento della prova stessa;
14. Non possono essere effettuate ulteriori prove scritte prima di aver registrato la valutazione di quelle precedenti;
15. Nel caso di assenza di un/a alunno/a ad una prova scritta, la cui effettuazione era stata preventivamente comunicata alla classe, la/il docente potrà farla recuperare successivamente senza necessità di alcun preavviso;
16. Le simulazioni delle prove d'Esame per le classi quinte possono costituire strumento di verifica e valutazione;
17. È opportuno evitare l'effettuazione di più di due prove di verifica scritte nella stessa giornata;
18. Le prove di verifica scritte devono essere comunicate alle studentesse o agli studenti e indicate sul registro elettronico almeno una settimana prima della data stabilita;
19. Le prove d'ingresso sono valutate come tali e non come prove di verifica alla fine della valutazione periodale e/o finale;
20. In caso di prova ordinaria con esito insufficiente, lo studente o la studentessa potrà sostenere una prova compensativa (scritta o orale) la cui valutazione sarà compresa tra 4 e 8, con una riduzione del 50% del voto insufficiente precedente. Qualora anche il voto della prova di recupero risultasse insufficiente, si applicherà una riduzione del 50% al voto peggiore tra i due (ordinario e recupero). Il numero di recuperi da effettuare è a discrezionalità della/del singola/o docente. Nel caso in cui la/il docente decida di somministrare un'unica prova di recupero per due voti, sarà ridotto del 50% il voto più basso (due ordinari e uno di recupero).